

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4062

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VIGNALI

Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime fiscale agevolato per i contribuenti di minori dimensioni e di applicazione del medesimo ai produttori di strumenti musicali

Presentata il 29 settembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge s’intende modificare il regime fiscale per i contribuenti di minori dimensioni. Premesso che si tratta di previsioni finalizzate all’avvio di un’impresa autonoma — che si rende necessario promuovere per favorire sia lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile sia l’avvio di un lavoro autonomo da parte di persone che abbiano perso il lavoro a causa della crisi economica — la disciplina attuale comporta limiti significativi, i quali, da un lato, scoraggiano l’applicazione del regime fiscale agevolato, dall’altro, possono creare situazioni di economia sommersa quando l’attività superi determinate soglie, con particolare riferimento al settore artigianale, soprattutto a quello di qualità.

I limiti del regime attuale sono di tre ordini. Il primo riguarda l’area delle esportazioni: oggi questa è limitata al territorio europeo, mentre i mercati di riferimento

per molte di queste produzioni (si pensi all’artigianato artistico o al *design*) sono evidentemente globali. Anzi, i mercati di riferimento per queste produzioni sono prevalentemente extra-europei. La non applicabilità del regime a questi soggetti costituisce la prima barriera da rimuovere.

In secondo luogo, vi è un limite per coloro che superano il valore soglia di riferimento. Il regime attuale prevede il passaggio automatico ad altro regime, con effetti negativi di rilievo per questi soggetti, che si trovano a pagare imposte che equivalgono praticamente alla totalità dei loro giusti guadagni. Non prevedere in questo ambito norme di flessibilità comporta la creazione di economia sommersa, per i valori che superino le soglie fissate dalla legge.

In terzo luogo, per alcuni settori, la normativa vigente prevede valori soglia di ricavi o compensi di importo troppo limi-

tato, in particolare per l'artigianato (oggi il valore soglia è di euro 30.000). In particolare, pur consapevoli del fatto che sarebbe utile innalzare per tutti tali valori soglia, sul modello della legislazione francese o di quella britannica, la presente proposta di legge intende intervenire su un settore particolare, sia per l'eccellenza che esso costituisce, sia per poter sperimentare – senza costi rilevanti per lo Stato – in un piccolo ambito una *policy* che, una volta valutata e risultata positiva, possa essere estesa ad altri settori. Il riferimento è al settore della produzione di strumenti musicali. Questi costituiscono una straordinaria tradizione italiana riconosciuta in tutto il mondo, che coinvolge un numero sempre maggiore di persone che si formano dopo un lungo tirocinio. Si tratta di prodotti di grande qualità, per i quali si rende necessario operare tale innalzamento delle soglie dei ricavi o compensi (oltre a rimuovere le limitazioni all'*export*, in quanto il mercato degli strumenti musicali è prevalentemente collocato nel *Far East* ed è verso tale area che i produttori devono necessariamente orientarsi).

In particolare, la presente proposta di legge modifica la lettera *e*) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, prevedendo che le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-*bis*, 9, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, siano ammesse al regime agevolato, nei limiti (anche prevedendo l'esclusione per talune attività) e secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre si prevede che, qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfetario abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice di attività di appartenenza, nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, lo stesso possa avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore alla sua soglia limite sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di due anni, non consecutivi, nell'arco di un quinquennio.

Infine, si modifica l'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, innalzando a euro 50.000 (cinquantamila) il valore soglia delle attività riferite al codice Ateco 32.2, pur mantenendo la percentuale di redditività vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) alla lettera e) del comma 58 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono ammesse nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze »;

2) al comma 71 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis »;

3) dopo il comma 71 è inserito il seguente:

« 71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfetario abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice di attività di appartenenza, nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, lo stesso può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore alla sua soglia limite sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di due anni, non consecutivi, nell'arco di un quinquennio »;

b) l'allegato 4 è sostituito dall'allegato 1 annesso alla presente legge.

2. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO 1

[articolo 1, comma 1, lettera b)]

« ALLEGATO 4

Articolo 1, comma 54, lettera a) (Regime fiscale per lavoratori autonomi).

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	50.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)	30.000	78%
9	Altre attività economiche (con esclusione di quelle di cui al progressivo 10)	(01-02-03) - (05-06-07-08-09) - (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) - (35) - (36-37-38-39) - (49-50-51-52-53) - (58-59-60-61-62-63) - (77-78-79-80-81 -82) - (84) - (90-91-92-93) - (94-95-96) - (97-98) - (99)	30.000	67%
10	Fabbricazione strumenti musicali	32.2	50.000	67%

».



17PDL0047310